

gliere l'ultima parte di quest'articolo che riguarda le colonie parziarie e le mezzerie.

**ALIEVI.** Rispondo prima di tutto all'onorevole Plutino, e gli faccio osservare come la presente disposizione non sia gravosa quanto egli crede all'agricoltura, se si consideri che appunto si è voluto colpire questo contratto solo allorchando si tratti di produrlo in giudizio. Ora questi casi sono evidentemente assai rari; ed in essi io credo che, siccome s'invoca la tutela della legge, e realmente si sente l'effetto della protezione sociale, non ci sia nessuna ingiustizia, quando si fa in parte sopportare la spesa del beneficio che se ne riceve.

Venendo alle osservazioni fatte dall'onorevole Castelli, io vorrei per un momento richiamare alla mente della Camera come vi siano quattro sistemi, che si potevano seguire in questa maniera di contratti agricoli.

Vi era il sistema di assimilazione agli affittamenti; e questo avrebbe contribuito a far comprendere le mezzerie e colonie parziarie nei contratti contemplati dall'articolo 29. Vi era il sistema della tassa, che io direi facoltativa, per i casi in cui si va in giudizio, ma proporzionale; quello della tassa fissa, e finalmente il sistema della esenzione assoluta.

L'onorevole Piroli disse: dal momento che voi non paregiate più quei contratti a quelli di affittamento, voi non potete altrimenti considerarli che come contratti di società. Ciò essendo, dovete colpirli, a norma della presente legge, mediante una tassa fissa e non mediante una tassa proporzionale.

L'onorevole Castelli invece dice: o sono contratti di affitto, ed allora sono colpiti sempre obbligatoriamente dalla tassa di registro, e quindi entrano nella categoria dell'articolo 29; oppure si riconosce che non si possono questi contratti, per la loro natura, colpire con quest'articolo 29, e allora io credo che vi sieno ragioni per domandare la esenzione assoluta.

Questa è la prima questione che faceva l'onorevole Castelli. La seconda è quella intorno alla definizione di questi contratti.

Egli diceva: come si definisce la mezzeria o colonia parziaria? Cominciando dalla mezzeria assoluta, andando fino all'affittamento, vi sono infinite gradazioni di contratti analoghi, affini, i quali non si potranno distinguere gli uni dagli altri, nè ridurre ad una caratteristica comune.

Invece, egli dice, io vi do un criterio il quale è molto più deciso e determinato, e che io intendo applicare per l'esenzione, cioè tutte le volte che si tratta di coltivazione immediata del suolo, tutte le volte che si tratta di caso in cui uno non fa che attivare, per dir così, quel modo normale di lavoro con cui la terra diventa fruttifera, noi non abbiamo un vero contratto di affittamento, noi abbiamo il modo primordiale con cui si rende fruttifera la terra, noi abbiamo precisamente quella fruttificazione che è già colpita dall'imposta fondiaria, ed ecco perchè egli conchiude per l'esenzione.

Io risponderò prima di tutto all'onorevole Piroli che la difficoltà da lui promossa è stata lungamente ventilata in seno alla Commissione. Anch'essa si è fatta cura di procedere a tal uopo ad una lunga disamina e la conclusione a cui è venuta si è che questa natura di contratti è, per così dire, specifica; essa non riceve dalla legge un trattamento di analogia, ma bensì è contemplata con una disposizione che si riferisce direttamente, specificamente a questa categoria di convenzioni.

La mezzeria o colonia parziaria non è il contratto di affittamento, nè di locazione d'opera, nè di società, ma è un contratto specifico, un contratto *sui generis*.

Rispetto poi a quello che ha detto l'onorevole Castelli, io

gli farò avvertire come la massima da lui posta innanzi era stata propugnata anche da alcuni membri della Commissione: io, per esempio, era fra quelli che avrebbero apprezzato il concetto logico a cui egli ci voleva condurre. Infatti quando si tratta di quei contratti primordiali indispensabili a rendere fruttifera la terra, e senza dei quali non vi sarebbe agricoltura e produzione del suolo, vi è un elemento, il quale intende, direi quasi, a sfuggire a questa tassa di registro, perchè è quello appunto colpito dalla imposta fondiaria. Ma bisogna notare che vi ha grande difficoltà e grande pericolo a sostituire un criterio logico, quale egli accennava, ad un criterio meramente empirico e consuetudinario, quale è quello sancito nella legge.

Qual è il criterio empirico e consuetudinario consacrato dalla legge? È precisamente quell'insieme di patti che, secondo la varia consuetudine dei luoghi, si considera come contratto di mezzeria o di colonia parziaria. La legge non può introdurre una definizione più esatta; qualunque criterio più logico, più astratto, più filosofico, darebbe nella pratica origine a maggiori inconvenienti ed a maggiori incertezze.

Quindi io credo benissimo che il contratto di mezzeria o di colonia parziaria si possa assoggettare o alla tassa facoltativa proporzionale, o alla tassa fissa, od anche esentarlo affatto; ma dopo quanto ebbi l'onore di esporre, la Camera si persuaderà che nel sistema della legge non vi è nessuna gravezza straordinaria, nessun aggravio insopportabile all'agricoltura, poichè, ripeto, si tratta sempre del solo caso in cui s'invoca l'intervento dei tribunali.

Rispetto poi al dare un'ulteriore e più chiara definizione di questa maniera di contratti, dopo l'esame fattone in seno alla Giunta, io mi sono convinto che ogni altra formola sarebbe più pericolosa di questa che si fonda sul concetto delle consuetudini adottate nei differenti luoghi.

V'ha di più: io posso anche supporre che siano in alcune provincie vigenti tali contratti, i quali non siano colonie parziarie, nè mezzerie nel senso assoluto della parola, ma che per la loro natura meritino di essere compresi in questa categoria di contratti che l'onorevole commissario regio chiamava, non senza ragione, favoriti o privilegiati; ma parmi che la sede in cui si debba aver riguardo a questa maniera di contratti sia all'articolo, ora non so bene se 98 o 99, dove sono enumerati gli atti colpiti dalla tassa proporzionale, e dove sono espressamente nominati i contratti di mezzeria e di colonia parziaria. Là si potrebbe aggiungere: alla colonia parziaria o mezzeria sono assimilati i tali e tali altri contratti; e si potrebbero specificatamente indicare, indicare però in modo che il loro carattere fosse desunto più dall'esperienza, dalla consuetudine, dalla denominazione istessa che loro è data nei diversi paesi, anzichè da un concetto teoretico e filosofico, il quale, ripeto, era anche preferito da me e trovato più logico, se nell'esame delle diverse contrattazioni agrarie dei diversi usi vigenti nelle diverse provincie d'Italia, lombarde, napoletane, siciliane e toscane, non mi fosse risultato che questo concetto logico e filosofico era oltremodo più pericoloso e fecondo di incoerenze nell'applicazione. Per queste ragioni io credo non ci sia nessun inconveniente, nessun danno e nessun pregiudizio per le disposizioni future nell'adottare precisamente il sistema che venne proposto dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Ciccone ha facoltà di parlare.

**CICCONI.** Io credo che, sotto il rapporto economico, si potrebbe distinguere il contratto di fitto da quello di mez-